

Procedimento N. 6374/2016
Tribunale di Milano – Sezione III Civile

LA SALA GIORGIA
contro

[REDACTED]
(valutazione quote Sophia s.r.l.)

G.E. Dott. Marcello Piscopo

Relazione dell'esperto
Dott. ssa Barbara Pravettoni



INDICE DEGLI ARGOMENTI

<i>Oggetto dell'incarico</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Limiti allo svolgimento dell'incarico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Elementi distintivi della Sophia s.r.l.</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Metodo di valutazione utilizzato</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Premessa</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Valutazione Sophia s.r.l.</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Prestazioni accessorie connesse alle quote e limitazioni alla trasferibilità delle quote</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Conclusioni</i>	<i>pag. 23</i>



Oggetto dell'incarico

In data 7 marzo 2017 il Giudice Dott. Marcello Piscopo nominava la scrivente Dott.ssa Barbara Pravettoni, con studio in Milano Via Fontana 2 tel. 02/55199726, quale esperto per la stima del valore della partecipazione societaria oggetto di pignoramento posseduta da [REDACTED] nella società Sophia s.r.l. e in data 10 maggio 2017 conferiva il seguente incarico: *"Dica l'esperto, esaminati gli atti e i documenti della procedura, l'atto costitutivo, lo statuto, i bilanci approvati, le scritture contabili ed ogni altro atto o documento ritenuto utile della Sophia s.r.l., esperito ogni necessario accertamento, quale sia il valore corrente ed economico delle quote della predetta società, oggetto di pignoramento, di cui è titolare il debitore esecutato signor [REDACTED] Indichi inoltre se alle predette quote siano connesse prestazioni accessorie e se risultino limitazioni alla loro trasferibilità, enunciandone il contenuto. Autorizza l'esperto al ritiro della documentazione agli atti e all'incasso e all'accesso presso gli uffici pubblici e privati per il reperimento della necessaria documentazione."*

Nella medesima udienza la sottoscritta accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.



Limiti allo svolgimento dell'incarico

La presente consulenza tecnica si fonda sull'analisi dei bilanci della società interessata, relativi alle annualità degli ultimi esercizi economici disponibili (prodotti dalla società), nonché su parte della documentazione societaria richiesta, acquisita autonomamente (visura camerale aggiornata, atto costitutivo e statuto); i documenti sono quelli che la società interessata dal pignoramento, Sophia s.r.l., ha provveduto a pubblicare e/o fornire alla scrivente, per il tramite dell'amministratore unico della società, sig. [REDACTED]. In particolare si segnala che, ad oggi, non risultano prodotti, benché richiesti, i seguenti documenti:

- copia dei bilanci esercizi 2013 – 2014, completi di nota integrativa, eventuale relazione sulla gestione e verbale assemblea di approvazione;
- bilancio di verifica con schede di tutti i conti esercizi 2013 – 2014 – 2015 - 2016;
- copia del libro dei cespiti ammortizzabili, del libro inventari, e dettaglio degli ammortamenti effettuati nei bilanci al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016;
- copia dei modelli unici relativi ai redditi anni 2013 – 2014 - 2015;
- situazione economico/patrimoniale aggiornata al 31/03/2017 con relative schede contabili;
- copia e/c bancari al 31/12/2016 con riconciliazione con schede contabili;
- libro giornale esercizi 2013 – 2014 – 2015 - 2016;
- ageing crediti verso clienti e relazione riportante la situazione dei crediti (con indicazione dei



recapiti –indirizzo pec, indirizzo sede legale etc.– dei medesimi), precisando se sussistono posizioni in contenzioso e/o per le quali sono in corso azioni di recupero;

- ageing debiti verso fornitori (con indicazione dei recapiti –indirizzo pec, indirizzo sede legale etc.– dei medesimi), precisando se sussistono posizioni in contenzioso e/o per le quali sono in corso azioni di recupero da parte degli stessi;
- copia di tutti i contratti di leasing, locazione e noleggio che la società ha in essere;
- copia dei contratti di mutuo e finanziamento contratti dalla società;
- relazione sulle cause attive e passive e, con riferimento a quelle passive, l'evidenziazione anche di quelle minacciate;
- relazione circa eventuali passività potenziali non emergenti della situazione economico-patrimoniale al 31/03/2017;
- ogni altra notizia ed informazione utile al fine di fornire allo scrivente un "quadro fedele" della società per poter procedere alla corretta esecuzione dell'incarico conferito dal Giudice;
- statuto;
- atto costitutivo.

Inoltre l'esame delle scritture contabili richieste e della documentazione societaria non ha consentito l'analisi della reale sussistenza delle disponibilità liquide, stante la mancata produzione di estratti conto bancari da parte della società. La valutazione delle quote risentirà pertanto di tali limiti e di quanto si esporrà in seguito.



Elementi distintivi della Sophia s.r.l.

Dalla visura camerale aggiornata (allegato n. 1), dall'atto costitutivo (allegato n. 2) e dallo statuto (allegato n. 3) si è potuto rilevare che la società Sophia s.r.l. è stata costituita in data 10 gennaio 2013 avanti al Notaio Gianluca Papetti in Milano; la durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

La sede legale attuale è in Milano, via Giacomo Boni 37.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08103600964; numero REA: MI 2003030.

Il capitale sociale deliberato e sottoscritto ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila/00) di cui sono stati versati euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); lo stesso è posseduto da [REDACTED] titolare del 70% delle quote pari ad euro 7.000,00 (versati per euro 1.750,00), e [REDACTED], titolare delle quote oggetto di pignoramento, corrispondenti al restante 30% e pari ad euro 3.000,00 (versati per euro 750,00); il tutto come risulta dalla visura camerale aggiornata (allegato n. 1).

La società è amministrata da un amministratore unico nominato al momento della costituzione, con atto del 10 gennaio 2013, in carica fino alla revoca:

- [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED], ivi domiciliato [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED]



Metodo di valutazione utilizzato

Presupposto fondamentale di ogni valutazione è la scelta preliminare del metodo più appropriato in funzione dello scopo della valutazione ma soprattutto della realtà specifica del bene che ne è oggetto. I metodi di valutazione che vengono di seguito enunciati sono generalmente validi per valutazioni globali di aziende in funzionamento. La dottrina è concorde nel ritenere che i principi-guida di valutazione di qualsiasi azienda siano quelli di razionalità, generalità, obiettività e stabilità:

- Razionalità: la stima deve essere costruita secondo uno schema logico, chiaramente espresso, con passaggi condivisibili e valori che abbiano un buon grado di credibilità;
- Generalità: la valutazione deve prescindere dalle parti intervenienti nella negoziazione, dalla loro forza contrattuale, dalla loro differente natura, dai loro differenti interessi e prospettive;
- Obiettività: la valutazione deve fare riferimento a grandezze quantitative, a base delle formule valutative, il più possibile obiettive anziché stimate o presunte;
- Stabilità: la valutazione deve far riferimento a grandezze possibilmente stabili e non mutabili nel tempo.

Nel rispetto dei principi-guida, le metodologie di valutazione di aziende sono riconducibili ai quattro categorie fondamentali:

- Metodi patrimoniali;
- Metodi reddituali;



- Metodi finanziari;
- Metodi misti.

I primi metodi, quelli patrimoniali, definiscono il valore d'azienda in base al suo patrimonio, rettificato in funzione di eventuali differenze riscontrabili tra i dati contabili ed i valori correnti delle singole attività e passività, determinati con criteri pertinenti alle valutazioni economiche del capitale d'azienda. Vengono presi in considerazione singolarmente gli elementi attivi che compongono il capitale d'azienda, rilevando l'eventuale presenza di plus o minusvalenze relative sia a beni materiali che immateriali, e si aggiornano gli elementi del passivo, nel caso in cui le obbligazioni esposte non risultino adeguatamente quantificate. Si adottano i valori di funzionamento e la stima del complesso aziendale deriva dalla somma delle stime relative ai singoli elementi che compongono tale complesso. Nella valutazione delle poste dell'attivo si possono considerare sia i soli elementi contabilizzati (metodologia patrimoniale semplice) sia elementi immateriali non contabilizzati (metodologia patrimoniale complessa).

Secondo il *metodo patrimoniale semplice*, il valore del capitale economico di un'azienda trova la sua sintesi nella seguente espressione: $W = K$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

K = patrimonio netto rettificato che tiene conto degli elementi contabilizzati, adeguatamente rettificati in virtù di plusvalenze o minusvalenze, al netto del presumibile effetto fiscale.

Il *metodo patrimoniale complesso* invece attribuisce un valore distinto a beni intangibili; appare significativo in presenza di elevati valori dei beni immateriali, la cui stima possa essere effettuata autonomamente, attraverso l'utilizzo di moltiplicatori di mercato o processi simili, oppure in caso



di necessità di determinare, con riferimenti oggettivi, il concorso dei beni intangibili nella formazione del valore. Tale metodo prevede che il valore di un'azienda possa essere formalizzato dalla seguente espressione: $W = K + BI$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

K = patrimonio netto rettificato che tiene conto degli elementi contabilizzati, adeguatamente rettificati in virtù di plusvalenze o minusvalenze, al netto del presumibile effetto fiscale.

BI = componenti immateriali non contabilizzate, la cui presenza è ritenuta rilevante per l'attività aziendale (es. marchi, brevetti, licenze, ecc.).

Quest'ultima componente può essere valorizzata in modo empirico, avendo come riferimento transazioni similari avvenute nell'ambito del mercato oppure con metodologie analitiche che attribuiscono un valore all'avviamento, secondo criteri economici razionali.

I metodi reddituali si basano sulla capacità dell'azienda di produrre reddito; il valore di un'azienda è quindi funzione delle prospettive reddituali del complesso aziendale. A seconda delle prospettive future e dei dati di cui si dispone, i metodi reddituali possono trovare applicazione secondo le tre modalità di calcolo differenti di seguito indicate:

- *Attualizzazione del reddito medio normale atteso*: tale processo corrisponde all'ipotesi di durata indefinita nel tempo del reddito atteso e si sintetizza nella formula che corrisponde al valore attuale di una rendita perpetua: $W = R/i$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda



R = reddito medio normalizzato

i = tasso di attualizzazione della rendita perpetua

In talune circostanze e cioè nel caso in cui nel patrimonio aziendale siano presenti beni estranei al processo produttivo aziendale ma dotati di un valore autonomo, il valore dei beni non funzionali viene sommato al valore economico desunto dalla capacità del patrimonio funzionale di generare reddito; in termini analitici, la formalizzazione è la seguente: $W = R/i + bnf$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

R = reddito medio normalizzato

i = tasso di attualizzazione della rendita perpetua

bnf = beni non funzionali inseriti nel complesso aziendale ma suscettibili di diversa destinazione

- *Attualizzazione del reddito medio normale atteso per un periodo definito di anni*: si basa sull'ipotesi di una durata limitata nel tempo del reddito e si traduce in una formula valutativa che corrisponde al valore attuale di una rendita annua posticipata di una durata pari ad un limitato numero di anni: $W = a n \gamma i R$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

n = numero di anni di durata della rendita



i = tasso di attualizzazione della rendita limitata

R = reddito medio normalizzato

- *Criterio composito rispetto ai precedenti*: attualizzazione dei redditi analiticamente previsti per un certo numero di anni completata dalla determinazione di un valore terminale stimato in base al reddito atteso al termine del periodo oggetto di previsione analitica.

Le metodologie di tipo reddituale, pur essendo meglio in grado di stimare il valore generale di un'azienda, presentano indubbe caratteristiche di razionalità ma sono dotate di un certo grado di soggettività che può a volte alterarne l'obiettività.

Nei metodi finanziari, la logica sottostante è quella delle valutazioni di capitale potenziale in base alle quali il valore è pari al valore attualizzato di tutti i flussi di cassa che essa genererà in futuro.

Tali metodi si possono dividere in analitici e sintetici. I primi si caratterizzano per una previsione dei flussi di cassa effettuata analiticamente anno per anno, sino al termine della durata attesa dell'azienda; i secondi, sintetici, tendono a snellire il processo di previsione analitica, fondandosi sulla costanza di alcuni parametri, almeno entro certi orizzonti temporali. Data la bassa attendibilità attribuibile a previsioni di flusso oltre il medio termine, nella pratica vengono utilizzati frequentemente metodi ibridi, analitico-sintetici, nei quali i flussi di cassa vengono stimati analiticamente entro il medio termine mentre si procede a stime sintetiche per il restante periodo di vita aziendale.

In genere la dottrina distingue tra metodi basati su flussi di cassa complessivi disponibili (*levered*) e metodi basati su flussi di cassa prima degli oneri finanziari (*unlevered discounted cash flow analysis*); in particolare, il secondo viene considerato il metodo di stima per eccellenza dei capitali d'impresa e delle loro variazioni, soprattutto nella teoria finanziaria americana. Indubbiamente il



valore effettivo di un'azienda corrisponde ai flussi di cassa che genererà in futuro e lo strumento di misurazione è dato dall'attualizzazione degli stessi; tuttavia anche per tali metodi pesano significativamente apprezzamenti soggettivi che determinano difficoltà nelle previsioni di flussi, generando stime non pienamente affidabili. In generale tali metodologie risultano appropriate se l'ottica è quella dell'investitore finanziario che considera e valorizza essenzialmente i flussi monetari conseguibili nel futuro dall'azienda acquisita; lo sono di meno allorché si tratta di determinare valori del capitale economico.

I metodi misti assumono infine i fondamenti concettuali propri dei primi due criteri illustrati, patrimoniale e reddituale, e sono spesso in grado di riflettere in modo completo il valore di un'azienda, risultando quest'ultima funzione inscindibile non solo del patrimonio ma anche del reddito che essa riesce a produrre. Due tra i più diffusi metodi misti sono quello del valore medio e quello della capitalizzazione limitata del sovra o sotto-reddito (*goodwill* o *badwill*).

In base al metodo del valore medio, il valore del capitale economico di un'azienda è pari alla media aritmetica del valore ottenuto con il criterio patrimoniale e di quello ottenuto con il criterio reddituale; il valore patrimoniale è quello ottenuto con il metodo patrimoniale semplice mentre il valore reddituale è quello ottenuto tramite la capitalizzazione della rendita perpetua rappresentata dal reddito medio normale; la formalizzazione, utilizzando la simbologia già utilizzata in precedenza è quindi la presente:

$$W = K + \frac{1}{2}(R/i - K)$$

Secondo il metodo della capitalizzazione limitata del sovra-reddito invece, il valore economico è definito come somma del valore del patrimonio netto rettificato e del valore attuale del sovra-reddito o *goodwill*, inteso come differenza tra il reddito medio normale atteso ed il reddito



giudicato soddisfacente; in caso di differenza negativa, si fa riferimento all'esistenza di un *badwill*.

Tale metodo è comunque basato sulla formula:

$$W = K + a n - i (R - i' K)$$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda

K = patrimonio netto rettificato

R = reddito medio normalizzato

n = numero di anni di durata del periodo di attualizzazione

i = tasso di attualizzazione

i' = tasso di rendimento giudicato soddisfacente

Le metodologie miste pertanto consentono spesso di raggiungere risultati più razionali ed obiettivi, prendendo in considerazione una più ampia gamma di informazioni e facendo sì che alla formazione del valore contribuiscano sia il profilo patrimoniale sia quello reddituale.

La sottoscritta, anche in considerazione dei limiti all'attività valutativa già citati, ha ritenuto quindi opportuno utilizzare un metodo misto, patrimoniale-reddituale.

Il metodo utilizzato assume come punto di partenza il *capitale netto di bilancio*, che comprende anche l'utile dell'esercizio.

Partendo dal capitale netto contabile così stabilito, si procede in successione:

- a) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi;



- b) a riesprimere in termini di valori correnti (di *mercato o di stima*) gli elementi attivi non monetari (immobilizzi tecnici, rimanenze di magazzino, titoli, partecipazioni, ecc.);
- c) eventualmente ad attualizzare e a svalutare il valore dei crediti.

Il tutto con riferimento ad una data specifica, che è appunto detta *data di riferimento della valutazione*.

Per ciò che concerne la revisione contabile, si ritiene in genere che gli elementi attivi e passivi del capitale debbano essere sottoposti a revisione, al fine di verificare, in generale, la loro corrispondenza a corrette regole contabili di comune accettazione. Dalla revisione contabile possono derivare una serie di rettifiche, negative o positive. La disponibilità di un'ideale base di partenza contabile è pertanto un fattore indispensabile per una qualsiasi valutazione d'azienda.

Si è proceduto quindi alla determinazione del patrimonio netto "rettificato".

Il valore finale è stato poi definito sommando il patrimonio netto rettificato alla possibilità di produrre redditi futuri. Per determinare quest'ultima si è utilizzato un indicatore economico della capacità di produrre reddito da attività caratteristica, l'"Ebitda" (*earnings before interests, taxes and amortization*, cioè l'utile prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti); quest'ultimo è stato normalizzato e rivalutato in base ad un coefficiente pari a tre, moltiplicatore che appare prudentiale ed in linea con gli usi e le consuetudini dei mercati finanziari.



Premessa

Le quote della società Sophia s.r.l. di proprietà di [REDACTED] (pari ad euro 3.000,00 corrispondente al 30% del capitale sociale sottoscritto e parzialmente versato della società, ammontante complessivamente ad euro 10.000,00) risultano pignorate da La Sala Giorgia.

Valutazione Sophia s.r.l.

Si precisa innanzitutto che la società ha trasmesso un bilancio di verifica al 31/12/2016 che tuttavia non viene ritenuto attendibile dalla sottoscritta, stante il fatto che i saldi esposti ed il risultato dell'esercizio appaiono diversi da quelli presenti nel bilancio in forma Cee, trasmesso alla sottoscritta unitamente alla nota integrativa ed al verbale di approvazione ma ad oggi non ancora depositati al Registro Imprese; peraltro la presenza tra le attività di alcune voci che tipicamente e normalmente trovano collocazione nel passivo dello stato patrimoniale (debiti verso Erario, verso Inps, verso dipendenti) nonché l'ammontare estremamente elevato della cassa carte di credito (270mila euro circa) consentono di avvalorare pienamente tale tesi.

Si riportano quindi, di seguito ed in sintesi, i valori dei bilanci della società al 31/12/2014, 31/12/2015, ricavati dai bilanci depositati, e 31/12/2016 nella forma Cee trasmessa.

Descrizione	2014	2015	2016
Disponibilità Liquide	122.847	74.251	21.645
Crediti Finanziari a Breve	-	1.286	3.286
Crediti Commerciali	-	-	150.260
Rimanenze	9.500	5.250	-
Altri Crediti	105.355	162.625	308.556
Immobilizzazioni Immateriali	1.252	13.228	9.867
Immobilizzazioni Materiali	4.718	6.366	4.482
TOTALE ATTIVO	243.672	263.006	498.096
Debiti Finanziari a Breve	-	-	127.460
Debiti Commerciali	-	-	109.693
Debiti Diversi	223.880	242.604	98.587
Debiti Tributari	-	-	113.452



Fondo TFR e di Quiescenza	6.910	4.871	7.665
Ratei e Risconti Passivi	-	-	4.446
MEZZI PROPRI	12.882	15.531	36.793
TOTALE PASSIVO	243.672	263.006	498.096

In primo luogo va precisato che dalla visura camerale risulta che i soci abbiano versato solamente il 25% dell'ammontare deliberato e sottoscritto. I bilanci depositati, 2014 e 2015, nonché il bilancio 2016 in forma Cee trasmesso alla scrivente, unitamente alla nota integrativa in formato xbrl e al verbale di approvazione da parte dell'assemblea non evidenziano (come dovrebbero) tale parziale versamento; ciò potrebbe avere la sua origine in una mancata comunicazione dell'avvenuto versamento del residuo ammontare da parte dei soci.

Per quanto concerne l'attivo iscritto in bilancio si rileva che la maggior parte dell'attivo (92,7% circa) è costituito dai crediti, commerciali, finanziari e verso altri.

La scrivente segnala che non ha potuto procedere ad effettuare comunicazioni ai debitori della società per verificare la correttezza e l'aggiornamento degli importi iscritti nel bilancio al 31.12.2016, stante il mancato riscontro alla richiesta di trasmettere l'elenco dei debitori, completo di indirizzi e di dettaglio degli importi vantati. E' stata quindi preclusa la possibilità di svolgere la necessaria e dovuta circolarizzazione, che avrebbe potuto far emergere o meno differenze tra quanto dichiarato dai debitori ed i valori contabili; nessuna rettifica ai crediti è stata pertanto apposta in funzione di quanto precede.

Nessuna variazione è stata operata relativamente alla posta disponibilità liquide, non essendo entrata in possesso di alcun elemento (estratti conto, contabili o movimenti bancari, schede contabili) che consentisse tali rettifiche.



Infine, relativamente all'attivo, non è stato modificato il valore netto delle immobilizzazioni materiali non conoscendone la natura e non avendo a disposizione il libro cespiti ammortizzabili; inoltre, non si è potuto azzerare il valore delle immobilizzazioni immateriali, come abitualmente avviene stante il fatto che spesso trattasi di costi capitalizzati, lasciando inalterato il valore.

Relativamente al passivo la sottoscritta segnala che non ha potuto procedere ad effettuare comunicazioni ai creditori della società per verificare la correttezza e l'aggiornamento degli importi iscritti nel bilancio al 31.12.2016 stante la mancata produzione dell'elenco dei creditori, completo di indirizzi e di dettaglio degli importi dovuti; l'ammontare dei debiti commerciali e dei debiti diversi risulta pertanto invariato.

Non sono stati modificati gli importi dei debiti finanziari a breve, costituiti dai debiti nei confronti di istituti bancari, non essendo in possesso di alcun elemento (estratti conto, contabili o movimenti bancari, schede contabili) che consentisse eventuali rettifiche.

Per quanto concerne i debiti tributari, la carenza di qualsiasi documentazione al riguardo non ha permesso di ricostruire i periodi di formazione per controllare l'eventuale debenza di sanzioni ed interessi sino alla data di riferimento dell'ultimo bilancio (31.12.2016), atteso il fatto che al riguardo non appaiono iscritti accantonamenti a fondi e che la posta in esame assume valori consistenti. Si precisa infatti che la scrivente non ha potuto controllare le dichiarazioni dei redditi, iva e le dichiarazioni predisposte in qualità di sostituto d'imposta, in modo da incrociare i dati con le risultanze del cassetto fiscale, né ha potuto verificare la posizione debitoria nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a. e l'esistenza di posizioni aperte presso l'Inps e l'Inail in quanto non sono stati forniti dati e documenti utili in tal senso.



L'ammontare del Tfr non è stato modificato, riscontrato l'accantonamento della quota relativa all'esercizio chiuso il 31.12.2016.

Per quanto concerne i ratei e risconti passivi l'importo indicato in bilancio non è stato modificato non conoscendone la natura; infatti, non potendo verificare se trattasi di costi di competenza dell'esercizio 2016 oppure di costi relativi a ferie, ex festività, permessi e mensilità aggiuntive maturate alla data del 31.12.2016 (e quindi costituenti un debito effettivo verso i dipendenti a tale data), si è ritenuto logico e corretto non apportare variazioni.

Lo stato patrimoniale rettificato con i criteri sopra esposti risulta pertanto il seguente:

Descrizione	2016
Disponibilità Liquide	21.645
Crediti Finanziari a Breve	3.286
Crediti Commerciali	150.260
Rimanenze	-
Altri Crediti	308.556
Immobilizzazioni Immateriali	9.867
Immobilizzazioni Materiali	4.482
TOTALE ATTIVO	498.096
Debiti Finanziari a Breve	127.460
Debiti Commerciali	109.693
Debiti Diversi	98.587
Debiti Tributari	113.452
Fondo TFR e di Quiescenza	7.665
Ratei e Risconti Passivi	4.446
MEZZI PROPRI	36.793
TOTALE PASSIVO	498.096

Il valore del patrimonio netto rettificato alla data del 31 dicembre 2016 risulta quindi positivo essendo pari ad euro 36.793.

Si è ritenuto quindi utile individuare il valore annuale dell'EBITDA calcolando il valore medio di riferimento di questo indicatore nei periodi indicati in precedenza (2014 – 2015 - 2016) per poi



moltiplicarlo per tre, in linea con gli usi e le consuetudini dei mercati finanziari. Si riporta di seguito lo schema di calcolo dell'EBITDA per i periodi chiusi il 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, calcolato utilizzando i dati dei bilanci depositati e consegnati dalla società.

Descrizione	2014	2015	2016
Ricavi da Vendite	280.426	322.072	538.631
Altri Ricavi	-	-	-
TOTALE RICAVI	280.426	322.072	538.631
Acquisti Netti	3.532	53.546	89.159
Servizi Esterni di Produzione	117.746	111.912	309.679
VALORE AGGIUNTO	159.148	156.614	139.793
Costo del Lavoro	137.156	87.749	88.229
Altri Costi	27.461	35.446	5.229
MARGINE OPERATIVO LORDO	- 5.469	33.419	46.335
Ammortamenti	2.038	7.638	6.373
Accantonamenti	-	-	-
R.O.G.C.	- 7.507	25.781	39.962
Oneri(-)/Proventi Accessori(+)	20.106	439	1
REDDITO OPERATIVO	12.599	26.220	39.963
Oneri(-)/Proventi Finanziari(+)	- 6.228	- 10.644	- 4.173
Oneri(-)/Proventi Straordinari(+)	-	4	4
UTILE ANTE IMPOSTE	6.371	15.580	35.794
Imposta d' Esercizio	3.489	12.932	14.532
RISULTATO NETTO	2.882	2.648	21.262

L'EBITDA medio dei periodi esposti appare positivo e pari ad euro 24.762; tale importo, rivalutato con un coefficiente pari a tre, conduce ad un valore **positivo** di euro **74.286**. Tale valore, relativo alla redditività potenziale, va sommato al patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2016. Pertanto, il saldo rettificato di patrimonio netto (euro 36.793) sommato al valore delle potenzialità di produzione di reddito future come in precedenza quantificato (euro 74.286) conduce ad un **valore della società** che risulta **positivo e pari ad euro 111.079**.



Prestazioni accessorie connesse alle quote e limitazioni alla trasferibilità delle quote

Dall'analisi dello statuto (allegato n. 3) non risulta che alle quote sociali siano connesse particolari prestazioni accessorie; sussistono invece le seguenti limitazioni alla trasferibilità:

- diritto di prelazione da parte degli altri soci in caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni; non sussistenza del diritto di prelazione in caso di trasferimenti *inter vivos* tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci;
- esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;
- preventivo consenso scritto di tutti i soci per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione.

L'art. 7 regola il trasferimento delle partecipazioni; in particolare stabilisce che **"7.1 Le quote di partecipazione al capitale e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione adottata a maggioranza assoluta entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di cui il defunto era titolare si accrescano ai soci che intendono subentrargli, soci che, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti già di titolarità del defunto stesso. In tal caso, qualora sorgessero disaccordi in ordine alla determinazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti caduti in successione, si applicherà, in quanto compatibile, l'art. 2473 Cod. Civ.."**

7.2 In caso di trasferimento a terzi, è riservato ai soci il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

a) Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando



l'entità della quota di partecipazione al capitale che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita.

b) L'Organo amministrativo provvederà ad informare gli altri soci entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

c) Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte della quota di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni – decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato – l'Organo Amministrativo comunicherà al socio sopra indicato al punto a) le risposte degli altri soci o il loro silenzio.

La quota di partecipazione al capitale di cui sopra dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio sopra indicato al punto a) l'intenzione da parte di uno o più degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi la propria quota di partecipazione al capitale e/o diritti connessi all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a).

e) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società.

f) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.



Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno delle quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote di partecipazione al capitale stesse e/o dei diritti stessi.

7.5 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.6 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 Codice civile.

A tale scopo i soci interessati devono dare comunicazione dell'evento all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento, entro 8 (otto) giorni dal deposito al Registro delle Imprese.



Conclusioni

A fronte delle valutazioni effettuate ed in precedenza espresse, il valore delle **quote di partecipazione** possedute da [REDACTED] nella società **Sophia s.r.l.**, oggetto di **pignoramento**, risulta essere positivo per euro **33.323,70** (111.079 x 30%).

Non risulta che alle quote sociali siano connesse particolari prestazioni accessorie; sussistono invece le seguenti limitazioni alla trasferibilità:

- diritto di prelazione da parte degli altri soci in caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni per atto tra vivi; non sussistenza del diritto di prelazione in caso di trasferimenti *inter vivos* tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci;
- esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;
- preventivo consenso scritto di tutti i soci per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione.

Milano, 13/11/2017

Con ossequio

Dott.ssa Barbara Pravettoni




Camera di Commercio METROPOLITANA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

SOPHIA S.R.L.



2CNEV3

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA GIACOMO BONI 37 CAP 20144
Indirizzo PEC	srlsophia@legalmail.it
Numero REA	MI - 2003030
Codice fiscale	08103600964
Partita IVA	08103600964
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	10/01/2013
Data iscrizione	22/01/2013
Data ultimo protocollo	18/09/2017
Amministratore Unico	[REDACTED]

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	08/02/2013
Attività prevalente	agente di commercio nel settore elettronico
Codice ATECO	46.18.21
Codice NACE	46.18
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Addetti al 30/06/2017	3
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 03/11/2016	1
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2015 - 2014 - 2013
Fascicolo	si
Statuto	si
Altri atti	4

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	5
6 Attività, albi ruoli e licenze	5
7 Aggiornamento impresa	6

1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA GIACOMO BONI 37 CAP 20144
Indirizzo PEC	srlsophia@legalmail.it
Partita IVA	08103600964
Numero REA	MI - 2003030

iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 2003030

sede legale

MILANO (MI)
VIA GIACOMO BONI 37 CAP 20144

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: srlsophia@legalmail.it

partita iva

08103600964

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/01/2013 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/01/2013
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE, DI SOMMINISTRAZIONE E CATERING, DI COMPRAVENDITA IN TUTTE LE FORME, ANCHE VIA INTERNET, E CONSEGNA A DOMICILIO DI CIBI GIA' ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08103600964
del Registro delle Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
Data iscrizione: 22/01/2013

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/01/2013

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 10/01/2013

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE, DI SOMMINISTRAZIONE E CATERING, DI COMPRAVENDITA IN TUTTE LE FORME, ANCHE VIA INTERNET, E CONSEGNA A DOMICILIO DI CIBI GIA' PREPARATI, BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI;

- ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA, COMMERCIO E SCAMBIO IN TUTTE LE FORME, ANCHE VIA INTERNET, DI OGGETTI DI ARREDAMENTO, MOBILIA, SUPPELLETTILI, ABITI, ARTICOLI CASALINGHI, MONILI, ARTICOLI SPORTIVI, QUADRI, STATUE, STRUMENTI MUSICALI, LIBRI, ARTICOLI DI CARTOLERIA, OGGETTI DA REGALO, DISCHI, CD?ROM, OGGETTI?SIMILI, COMPLEMENTARI ED AUSILIARI DEI PRECEDENTI;

- SERVIZIO DI CONSEGNA E RECAPITO DI PACCHI, MERCI, BUSTE, DOCUMENTI, INVITI, MESSAGGI SIA CON MEZZI PROPRI SIA DI TERZI; VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA';

- LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, LA DISTRIBUZIONE SIA IN PROPRIO CHE QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE IMPRESE ANCHE ESTERE, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI RETI DI VENDITA ANCHE ON-LINE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI AL SETTORE ELETTRONICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE E DI BEVANDE ANALCOOLICHE E ALCOOLICHE IN GENERE.

AI SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE O IMMOBILIARE CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITENGA UTILE O NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CONCEDERE AVALLI E FIDEIUSSIONI E GARANZIE PER OBBLIGAZIONI E DEBITI DI TERZI, ANCHE NON SOCI, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO (LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA NON POTRANNO IN OGNI CASO ESSERE ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

QUANDO LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA SINGOLI AMMINISTRATORI:

- A CIASCUNO DI ESSI SONO ATTRIBUITI I POTERI PER LA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'; I POTERI PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO LIMITAZIONE DEGLI STESSI ALL'ATTO DELLA NOMINA, SONO ATTRIBUITI ALL'UNICO AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE DI ESSI;

- LA RAPPRESENTANZA SPETTA A CIASCUNO DI ESSI CON LA STESSA MODALITA' CON LA QUALE SONO ATTRIBUITI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

19.2 GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	2.500,00
	Conferimenti in denaro	

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 22/01/2013
pratica con atto del 10/01/2013

Data deposito: 22/01/2013
Data protocollo: 22/01/2013
Numero protocollo: MI-2013-17857

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 3.000,00 Euro
Di cui versati: 750,00

Vincoli sulla quota:

IN DATA 25/08/2016 E' STATO DEPOSITATO ATTO DI PIGNORAMENTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI PROPRIETA' DI [REDACTED] CREDITORE PROCEDENTE: LA
SALA GIORGIA)

Codice fiscale: [REDACTED]

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
[REDACTED]

Proprieta'

Quota di nominali: 7.000,00 Euro
Di cui versati: 1.750,00

Codice fiscale: [REDACTED]

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
[REDACTED]

5 Amministratori

Amministratore Unico

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

Rappresentante dell'impresa

Nato a

Codice fiscale:

domicilio

carica

amministratore unico

Nominato con atto del 10/01/2013

Data iscrizione: 22/01/2013

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 22/01/2013

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

3

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 08/02/2013

Attività prevalente

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE ELETTRONICO

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/2013

attività prevalente esercitata
dall'impresa

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE ELETTRONICO

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 46.18.21 - agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video,
materiale elettrico per uso domestico

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede
legale

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE ELETTRONICO

attività secondaria esercitata nella
sede legale

COMMERCIO ON LINE DI GENERI ALIMENTARI

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 46.18.21 - agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video,
materiale elettrico per uso domestico

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti

(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017

(Dati rilevati al 30/06/2017)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	4	3	3
Indipendenti	0	0	0
Totale	4	3	3

**Addetti nel comune di MILANO
(MI)
Sede**

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	4	3	3
Indipendenti	0	0	0
Totale	4	3	3

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	18/09/2017
-------------------------------	------------

N. [REDACTED] DI REP.

N. [REDACTED] DI RACC.

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di gennaio

10 gennaio 2013

In Milano, nel mio studio in Foro Buonaparte n.57. Avanti a me dott. GIANLUCA PAPETTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

sono presenti:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] residente a [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED]

[REDACTED] il [REDACTED] re-
sidente a [REDACTED]

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, i quali

PREMESSO

- che il signor [REDACTED] dichiara di essere libero di stato;

- che la signora [REDACTED] dichiara di essere coniugata e che il regime patrimoniale della sua famiglia è quello della separazione dei beni.

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarano e convengono quanto segue:

1) E' costituita una società a responsabilità limitata con sede in Milano (MI) e con la denominazione:

"SOPHIA S.R.L."

La sede sociale per ora è sita in Via Vittoria Colonna n.8 e comunque all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni attuative del Codice civile.

La società potrà aprire sedi secondarie e unità locali.

2) La società ha per oggetto:

"- la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre imprese anche estere, nonché la costituzione di reti di vendita anche on-line di prodotti e servizi relativi al settore elettronico e delle telecomunicazioni.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento

mento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico."

3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

4) Il capitale della società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sottoscritto come segue:

[redacted] quota di partecipazione corrispondente al 30% (trenta per cento) del capitale sociale pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);

[redacted] quota di partecipazione corrispondente al 70% (settanta per cento) del capitale sociale pari ad Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero).

Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) è stato versato nelle rispettive quote dai soci in data 4 gennaio 2013 presso il Banco di Brescia Dipendenza 342 di Milano.

In relazione alla sottoscrizione del capitale sociale come sopra indicata, i soci hanno effettuato conferimenti in denaro corrispondenti alle quote di partecipazione al capitale sociale.

5) La Società, con particolare riferimento alle norme relative all'amministrazione ed alla rappresentanza, funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto che, firmato dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

6) La società sarà amministrata da un Amministratore Unico che resterà in carica fino a revoca o dimissioni nella persona del componente [redacted]

All'Amministratore vengono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna.

Il componente [redacted] dichiara di accettare la carica conferitagli.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. Gli esercizi successivi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

8) L'organo amministrativo provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società presso tutti i competenti uffici pubblici e privati.

9) Le spese per la presente costituzione, poste a carico della Società, ammontano ad un importo complessivo approssimativo di Euro 2.500,00 (duecen-

tocinquantamila).

Il presente atto è stato da me letto ai comparenti unitamente all'allegato statuto.

La sottoscrizione ha luogo alle ore dodici e minuti dieci.

Consta di un foglio scritto da me e da persona di mia fiducia per tre pagine fin qui.

Firmato:

 e 

Gianluca Papetti Notaio i.s.

Copia su formato informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 per uso Registro Imprese.

Milano, 22 gennaio 2013

Firmato: Gianluca Papetti Notaio

Allegato A) al n. [REDACTED] di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO - DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"SOPHIA S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Milano.

Potranno essere istituite sedi secondarie e unità locali sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre imprese anche estere, nonché la costituzione di reti di vendita anche on-line di prodotti e servizi relativi al settore elettronico e delle telecomunicazioni.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2470 del Codice civile.

Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per le comunicazioni e i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo comprensivo di via e numero civico, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II

CAPITALE – FINANZIAMENTI SOCI – CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 6 – Capitale – Versamenti e finanziamenti soci

6.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Ogni qualvolta la legge lo consenta, le partecipazioni al capitale sociale potranno essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

6.2 In sede di decisione di aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto di cui all'art. 2464, terzo comma, Codice Civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter Cod. Civ., gli aumenti del capitale sociale potranno essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

6.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, potrà essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, Cod. Civ.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel ri-

spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7 – Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le quote di partecipazione al capitale e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci.

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione adottata a maggioranza assoluta entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di cui il defunto era titolare si accrescano ai soci che intendono subentrargli, soci che, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti già di titolarità del defunto stesso.

In tal caso, qualora sorgessero disaccordi in ordine alla determinazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti caduti in successione, si applicherà, in quanto compatibile, l'art. 2473 Cod. Civ..

7.2 In caso di trasferimento a terzi, è riservato ai soci il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

- a) Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando l'entità della quota di partecipazione al capitale che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita.
- b) L'Organo Amministrativo provvederà ad informare gli altri soci entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.
- c) Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte della quota di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni - decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato - l'Organo Amministrativo comunicherà al socio sopra indicato al punto a) le risposte degli altri soci o il loro silenzio.

La quota di partecipazione al capitale di cui sopra dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio sopra indicato al punto a) l'intenzione da parte di uno o più degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi la propria quota di partecipazione al capitale e/o diritti connessi all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a).

e) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società.

f) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno delle quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote di partecipazione al capitale stesse e/o dei diritti stessi.

7.5 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.6 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 Codice civile.

A tale scopo i soci interessati devono dare comunicazione dell'evento all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento, entro 8 (otto) giorni dal deposito al Registro delle Imprese.

Articolo 8 – Valutazione della partecipazione al capitale

8.1 Qualora il prezzo richiesto in caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti alle stesse connessi sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il valore della partecipazione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà, ai sensi dell'art. 1349 Cod. Civ., il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa competente per il luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

8.2 Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il valore stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Qualora, invece, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Qualora, infine, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio che intende procedere al trasferimento si avvalga di tale facoltà, sia la comunicazione dell'intenzione di procedere al trasferimento sia la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio che intende procedere al trasferimento non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.3 Il costo dell'arbitraggio sarà equamente suddiviso tra coloro che l'hanno richiesto, salvo che, nell'ipotesi di disaccordo sul prezzo di cessione, dall'arbitraggio emerga che il valore delle quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al corrispettivo richiesto dal socio intenzionato a procedere al trasferimento. In tal caso, l'intero costo dell'arbitraggio graverà su quest'ultimo.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 9 – Competenze dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In ogni caso, con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis Cod. Civ., oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate con metodo assembleare.

9.3 Salvo che siano morosi, hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2470 del Codice civile ed il voto di ciascuno vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.4 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci nell'ipotesi di cui all'articolo 2465, secondo comma del Codice Civile.

Articolo 10 – Decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: modalità e quorum deliberativi

10.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purchè sia assicura-

to a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, ne sia data tempestiva comunicazione ai componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo (i quali dovranno essere costantemente aggiornati sull'andamento della procedura) e purchè tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta ed il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto siano conservati agli atti della società.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che complessivamente rappresentino la partecipazione di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

10.2 Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

10.3 L'Organo Amministrativo, verificato che si sia formata validamente la decisione, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli Amministratori ed ai Sindaci o Revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ..

Articolo 11 – Decisioni dei soci adottate con metodo assembleare: modalità e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, in Svizzera, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, con avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, spedito agli aventi diritto con raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in alternativa, spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso, si richiede che gli Amministratori assenti (e, se nominati, i Sindaci) rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che gli stessi sono informati della riunione e che non si oppongono alla stessa. Le decisioni così assunte sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e, se nominati, ai Sindaci assenti.

11.2 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accerta-

menti deve essere dato conto nel verbale da redigersi ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.

11.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

11.4 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere conferita in bianco ed è sempre revocabile. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita a società, ente collettivo od istituzionale, questi possono delegare un proprio collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o, quando nominati, di controllo, o ai dipendenti della società, né a società da essa controllate o ai suoi organi sociali o dipendenti di questa.

11.5 L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 – Forme di amministrazione – durata in carica - remunerazione

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:

a. da un Amministratore Unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri;

c. da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o in parte congiunti e in parte disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

12.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci e non sono tenuti

all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 Cod. Civ., salvo diversa disposizione assembleare.

Essi restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

12.3 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dai soci all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

Articolo 13 – Poteri dell'Organo Amministrativo e rappresentanza della società

13.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, può inoltre adottare le decisioni di cui agli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter Cod. Civ., fermo restando che non viene meno la competenza principale dei soci, i quali mantengono il potere di deliberare in materia.

13.2 L'Organo Amministrativo può nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti, determinandone i poteri.

13.3 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

In caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza generale spetta agli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza generale della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 14 – Amministratore Unico

L'Amministratore Unico riunisce in sé tutte le facoltà del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

15.1 Se non vi hanno provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

15.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, oltre che in adunanza collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Il Consiglio dovrà comunque deliberare con metodo collegiale ogniqualvolta ne faccia richiesta anche un solo amministratore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in tema di decisioni dei soci.

15.3 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Eu-

ropea, con avviso spedito con qualsiasi mezzo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati.

15.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audio o videoconferenza, purchè sussistano le condizioni richieste in tema di assemblee dei soci.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di decisione adottata mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, le relative decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società.

In caso di decisione adottata con metodo assembleare, delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

15.6 Nei limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale assunte ai sensi dell'art. 2481 Cod. Civ., restano in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

15.7 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio. Gli Amministratori rimasti in carica devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Quando il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dei poteri al Consigliere Delegato si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà sottoporre al più presto alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Articolo 16 – Pluralità di Amministratori

16.1 In caso di più Amministratori che non costituiscono un Consiglio di Amministrazione, essi agiscono, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, quinto comma, Cod. Civ., secondo le modalità stabilite all'atto di nomina.

16.2 Delle deliberazioni assunte dagli Amministratori si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

16.3 Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Organo Amministrativo. Gli Amministratori rimasti in carica devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Recesso

Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge e si eserci-

ta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Il giorno di efficacia del recesso coincide con il momento in cui la relativa dichiarazione giunge all'indirizzo della sede legale della società e a tale giorno occorre fare riferimento per la valutazione delle quote di partecipazione per le quali è stato esercitato il diritto di recesso stesso.

Articolo 18 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo e il Soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti sono nominati e funzionano ai sensi di legge.

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico, ove la legge lo prevede; nel caso di Organo collegiale, lo stesso sarà composta da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo esercita anche la Revisione Legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti o la società vi proceda volontariamente.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, quando sia collegiale, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Articolo 19 – Bilancio e riparto utili

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà con l'osservanza delle norme di legge, alla formazione del bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 Cod. Civ.

19.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Organo Amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa competente per il luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determina-

zioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Articolo 22 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Cod. Civ. per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Gianluca Papetti Notaio i.s.

Copia su formato informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 per uso Registro Imprese.
Milano, 22 gennaio 2013

Firmato: Gianluca Papetti Notaio